



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 719/12 depositato il 09/02/2012
- avverso la sentenza n° 412/47/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

DOTT. ARCAESE MARIO

[REDACTED]

difeso da:

DOTT. SARANDREA PIERGIORGIO

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK5034M02774/2010 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK5034M02774/2010 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK5034M02774/2010 IRAP 2007

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 719/12

UDIENZA DEL

12/06/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

462/14/12

PRONUNCIATA IL:

12/6/2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

2/7/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti della [REDACTED] in liquidazione per Ires, Irap e Iva, relativamente all'anno d'imposta 2007.

Detto avviso faceva seguito a una verifica della G.d.F. di Roma conclusasi con un PVC del 14.04.2010, in base al quale si accertava che la società contribuente si era avvalsa di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito di un sistema di "frodi carosello" nel settore della telefonia mobile.

In sostanza la [REDACTED], per il 2007, avrebbe acquistato merce dalla [REDACTED] e le avrebbe rivendute alla [REDACTED] (francese), in maniera solo cartolare.

L'Ufficio riteneva sussistenti fatture per operazioni inesistenti per un importo per euro 3.345.483,32, e recuperava, di conseguenza, un'Iva per euro 669.096,66 e disconoscendo costi, ai fini delle II.DD. Ex art. 14, comma 4 bis della L 537/1993, con conseguente maggiore Ires e Irap (oltre sanzioni e interessi).

Nel ricorso introduttivo la società eccepiva la nullità dell'avviso in quanto basato su elementi e indicazioni provenienti da soggetti terzi e riferentisi a periodi d'imposta precedenti; eccepiva la violazione dell'art. 7, comma 1 e art. 12, comma 7, della L 212/2000, per omessa allegazione dei documenti richiamati e la mancata pronuncia sulle osservazioni resa a verbale; inoltre eccepiva la carenza e contraddittorietà della motivazione; sosteneva, infine, la violazione dell'art. 14, comma 4 bis, L. 537/1993, sulla deducibilità dei costi (nel senso che le operazioni estranee alla "truffa" non perdono la caratteristica di operazioni imponibili).

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni *ex adverso* sollevate, deducendo l'infondatezza del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 412/47/2011 accoglieva il ricorso, ritenendo fondati tutti i motivi di doglianza espressi dalla società Dimax S.r.l.

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate DP 2 per chiederne la riforma. In particolare, l'Ufficio ricostruisce tutta la vicenda e insiste sulla esistenza della c.d. "frode carosello".

Si costituisce in giudizio la società contribuente per chiedere, con le proprie controdeduzioni il rigetto del gravame.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'udienza odierna sono presenti il rappresentante dell'Ufficio e il difensore del contribuente.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non possa essere accolto.

E, invero, la sentenza emessa dalla Commissione Provinciale appare adeguatamente motivata, del tutto aderente alle circostanze processuali e in linea con la normativa che regola la materia.

L'Ufficio nel caso in esame, basa le sue conclusioni esclusivamente sulle risultanze del PVC della G.d.F.

Va anche evidenziata la carenza di motivazione dell'atto impositivo, tenuto conto della mancata allegazione degli atti di riferimento alle indagini dell'Ufficio medesimo.

E', infatti, obbligo dell'Amministrazione Finanziaria includere integralmente nell'atto di accertamento gli atti richiamati e citati in correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che per l'Ufficio emittente sorreggerebbero l'atto impositivo.

Nel caso in esame, tali atti devono considerarsi necessari al fine di conoscere l'esatta pretesa dell'Ufficio individuata nel suo *petitum* e nella *causa petendi*.

Consegue illegittimità dell'avviso di accertamento motivato solo *per relationem* a un PVC di cui, però, non siano prodotti e allegati integralmente gli atti richiamati.

Deve, inoltre, tenersi presente che nel procedimento penale, relativo alle attività commerciali della **[REDACTED]** il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha richiesto l'archiviazione del procedimento in capo a tutti gli indagati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

Si tratta, invero, di una circostanza che non può non avere rilevanza tenuto anche conto che i poteri d'indagine dell'A.G.O. sono ben superiori a quelli del Giudice Tributario.

La dedotta circostanza, dunque, unitamente alle considerazioni prima esposte determina questo Collegio a disporre il rigetto dell'appello dell'Ufficio.

Il Collegio, tenuto conto della peculiarità della materia trattata, ritiene legittima la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

"Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012.

Il Relatore
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE
(Spartaco Cellitti)

